CORTE DEI CONTI

Sezione regionale di controllo per la Calabria

composta dai Magistrati

Dr.ssa Rossella SCERBO	Presidente
Dr.ssa Ida CONTINO	Consigliere
Dr.ssa Emanuela Friederike DAUBLER	Referendario
Dr. Salvatore Antonio SARDELLA	Referendario
Dr.ssa Sabina PINTO	Referendario relatore

ha emesso la seguente

Deliberazione

VISTO l'art. 100, c. 2, della Costituzione;

VISTO il Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la Legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;

VISTA la Legge 5 giugno 2003 n. 131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001;

VISTO il Regolamento n. 14/2000 per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;

VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTO l'art. 1, c. 166, della Legge n. 266 del 23 dicembre 2005 (legge finanziaria 2006) che prevede l'obbligo per gli organi di revisione degli enti locali di

inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi ed ai rendiconti degli enti;

VISTO l'art. 6 del D.lgs. n. 149 del 6 settembre 2011;

VISTO l'art. 148-bis del D.lgs. n. 267/2000;

VISTA la legge n. 213 del 7 dicembre 2012 (G.U. n. 286 del 7 dicembre 2012, S.O. n. 206);

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 12/SEZAUT/2019/INPR adottata nell'adunanza del 28 maggio 2019, con cui sono state approvate le linee-guida per la redazione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2018;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 19/SEZAUT/2019/INPR adottata nell'adunanza del 22 luglio 2019, con cui sono state approvate le linee-guida per la redazione della relazione sul bilancio preventivo 2019-2021;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 8/SEZAUT/2020/INPR adottata nell'adunanza del 19 maggio 2020, con cui sono state approvate le linee-guida per la redazione della relazione sul bilancio preventivo 2020-2022;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 9/SEZAUT/2020/INPR adottata nell'adunanza del 19 maggio 2020, con cui sono state approvate le linee-guida per la redazione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2019;

VISTA la deliberazione n. 136/2019 con la quale questa Sezione ha accertato la presenza di irregolarità nei rendiconti 2015-2017 ed ha impartito al Comune di Calanna (RC) misure correttive;

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 27 del 19/12/2019 avente ad oggetto: "deliberazione n. 136 del 20.11.2019 della Corte dei conti – Sezione Regionale di Controllo della Calabria. Presa d'atto e determinazioni conseguenti", dall'albo pretorio del Comune; nonché la nota prot. n. 1155 del 13/3/2020 (prot. in entrata Corte dei conti n. 2852 del 17/03/2020) con la quale, in riferimento alla deliberazione

n. 136/2019, l'Ente ha trasmesso una relazione a firma del Responsabile Ufficio ragioneria, del Sindaco e dell'Istruttore direttivo tributi; una relazione a firma del Revisore dei conti;

VISTA la nota n. 1897 dell'1.3.2021, con la quale il magistrato istruttore ha chiesto al Comune di Calanna (RC) di fornire informazioni sulla gestione finanziaria del biennio 2018-2019;

VISTA la nota n. 4471 del 16/11/2021 (prot. Corte dei conti n. 8171 del 16.11.2021) con la quale, congiuntamente, il Sindaco, il Responsabile del Servizio Finanziario e il Revisore dei Conti hanno fornito i chiarimenti richiesti. Il Revisore dei Conti ha anche trasmesso, per quanto di competenza, una separata relazione;

VISTO il Decreto presidenziale n. 2/2022 con cui il Presidente della Sezione di controllo ha convocato la Sezione per l'odierna camera di consiglio;

UDITO, nella camera di consiglio dell'11.02.2022, il relatore, referendario Sabina Pinto;

FATTO

Il Comune di Calanna (RC) è stato destinatario, da ultimo, della deliberazione di questa Sezione n. 136/2019 con la quale veniva valutato il quadro delle risultanze finanziarie del riaccertamento straordinario dei residui all'1.1.2015 e degli esercizi finanziari 2015, 2016 e 2017. La Sezione rilevava la sussistenza di diverse irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in via prospettica, gli equilibri economico-finanziari dell'Ente ed impartiva al Comune misure correttive, ai sensi dell'art. 148 bis T.U.E.L.

Con delibera del Consiglio Comunale n. 27 del 19/12/2019, il Comune, preso atto dei rilievi formulati con la suddetta deliberazione, provvedeva all'adozione di misure correttive di cui dava riscontro con nota prot. n. 1155 del 13/3/2020 (prot. in entrata Corte dei conti n. 2852 del 17/03/2020) a firma del Responsabile Ufficio ragioneria, del

Sindaco e dell'Istruttore direttivo tributi, nonché con ulteriore relazione a firma del Revisore dei conti.

Successivamente, al fine di realizzare un complessivo esame del ciclo di bilancio dell'ente, si provvedeva all'analisi sulla gestione finanziaria 2018/2019 e, a supporto dell'analisi sui questionari, il magistrato istruttore, con nota n. 1897 dell'1.3.2021, procedeva ad acquisire informazioni sui seguenti aspetti: 1) eventuale presenza di gravi irregolarità contabili o gravi anomalie gestionali; 2) trasmissione dei dati contabili alla banca dati BDAP; 3) equilibri e "pareggio" di bilancio; 4) analisi della liquidità; 5) risultato di amministrazione e sua composizione; 6) recupero del disavanzo e utilizzo dell'avanzo di amministrazione; 7) evoluzione del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV); 8) gestione dei residui; 9) entrate da recupero evasione tributaria; 9) situazione debitoria, anche nei confronti della Regione Calabria; 10) grado di attendibilità delle previsioni d'entrata finali.

Con nota n. 4471 del 16.11.2021 (prot. Corte dei conti n. 8171 del 16/11/2021) il Sindaco, il Responsabile del Servizio Finanziario e il Revisore dei Conti fornivano i chiarimenti richiesti.

DIRITTO

Premessa normativa e metodologica

L'esame dei rendiconti relativi agli esercizi finanziari 2018/ 2019 e delle misure correttive adottate dal comune di Calanna in adeguamento alla delibera di questa Sezione n 136/2019, costituisce esercizio della funzione di controllo, riconducibile alla categoria del riesame di legittimità regolarità, intestata alle Sezioni regionali della Corte dei conti. Come già esposto nella richiamata delibera n. 136/2019 (alla cui ampia ricognizione normativa e giurisprudenziale si fa rinvio), tale tipologia di riesame trova fondamento normativo nell' art. 1, comma 166, legge 23 dicembre 2005 n. 266, come modificato e integrato dal d.l. n. 174/2012, convertito dalla legge n. 213/2012, con l'introduzione dell'art. 148-bis TUEL e nell'art. 6, c. 2, del d.lgs. n. 149/2011.

Premesso che l'attività di controllo va sempre finalizzata all' adozione, da parte degli organi elettivi degli enti, di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio (*in terminis* Sez. Autonomie n. 3/2019/INPR, Corte costituzionale, sent. n. 198/2012), questa Sezione procede ad effettuare contestualmente, con la presente deliberazione:

a) l'analisi dei principali aspetti dei rendiconti degli esercizi 2018 e 2019;

b) l'esame di aspetti significativi dei bilanci preventivi 2019 e 2020, analizzati nel loro riflesso sui consuntivi 2018 e 2019, alla luce delle interrelazioni del "ciclo di bilancio";

c) la presenza di eventuali anomalie ricorrenti e non rimosse, tenuto conto delle misure correttive impartite all'Ente con la deliberazione n. 136/2019.

Tanto premesso, di seguito si espongono le risultanze dell'analisi svolta sulle criticità riscontrate.

I. NOTE PRELIMINARI.

Con la nota istruttoria n. 1897 dell'1.3.2021, la Sezione richiedeva al Comune di Calanna di fornire ragguagli sull'eventuale presenza di gravi irregolarità contabili o gravi anomalie gestionali che non fossero già state segnalate sui questionari 2018-2019 e se avesse provveduto all'invio dei dati contabili 2018 e 2019 alla Banca Dati della Pubblica Amministrazione (BDAP) e l'Organo di revisione ha conseguentemente dichiarato di non aver rilevato gravi irregolarità contabili o gravi anomalie gestionali rispetto alla gestione nelle annualità 2018 e 2019.

L'Ente, inoltre, ha comunicato l'avvenuto invio dei dati contabili degli esercizi 2018 e 2019 su BDAP.

II. ANALISI DELLE MISURE CORRETTIVE ADOTTATE DAL COMUNE IN OTTEMPERANZA ALLA DELIBERAZIONE DELLA SEZIONE N. 136/2019 (ESAME DEL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI E RENDICONTI 2015-2017).

Come indicato nelle premesse in fatto, a conclusione dell'attività di controllo svolta nell'ambito dell'analisi delle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui e della gestione finanziaria 2015-2017, la Sezione ha rilevato plurime irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico

finanziari del comune di Calanna incidendo in modo significativo, sugli importi del risultato di amministrazione.

L'Ente, con la nota prot. n. 1155 del 13.03.2020 (prot. in entrata n. Corte dei conti n. 2852 del 17.03.2020), ha trasmesso le misure conseguenti alla deliberazione della Sezione n. 136/2019, che saranno oggetto di compiuta analisi, al fine di verificarne l'efficacia, in termini di sana gestione finanziaria, anche nell'ambito della verifica dei rendiconti 2018-19.

Di seguito le misure adottate dal comune:

1. **Movimentazione, in termini di cassa, di fondi vincolati, non ricostituiti a fine esercizio 2017; utilizzo sistematico di anticipazioni di tesoreria; omessa adozione delle determinazioni per le giacenze vincolate (punto 10.6 del principio contabile applicato all. n. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011).**

La Sezione, nella delibera n. 136/2019, ha rilevato che il Comune, negli esercizi 2014/2017, ha fatto sistematico ricorso sia all'utilizzo per cassa di fondi vincolati, sia ad anticipazioni di tesoreria e, cosa ancora più grave, ha mancato di ricostituire a fine esercizio le somme vincolate utilizzate ai sensi dell'art.195 del TUEL. Al riguardo l'Ente, nella nota di riscontro n. 1155/2020, ha comunicato di aver fatto ricorso all'utilizzo dei fondi vincolati e delle anticipazioni di tesoreria *"per sopperire alle esigenze di liquidità determinate da un inevitabile sfasamento tra le entrate derivanti dai tributi comunali e dal cosiddetto fenomeno dell'"evasione da riscossione" (accresciuto dalla crisi economica che sta attraversando l'Italia e la Calabria in particolare) e far fronte alle spese correnti"*.

Con particolare riferimento ai fondi vincolati la Sezione ha rilevato alcune incongruenze e irregolarità, come l'indicazione di fondo cassa libero negli esercizi 2015 e 2016, che non si conciliava con l'ammontare dei fondi vincolati, e l'omessa adozione delle determinazioni delle giacenze vincolate.

In particolare, in base a quanto attestato dal Comune nella nota prot. n. 2343/2019, risultavano i seguenti dati:

Descrizione	2014	2015	2016	2017
Fondo cassa al 31/12 di cui	0	90.394,56	5.978,42	0
fondi liberi	0	90.394,56	5.978,42	0
fondi vincolati	290.613,62	153.095,77	22.170,43	22.170,43

In merito all'utilizzo dei fondi vincolati, l'Ente aveva dichiarato di aver utilizzato fondi vincolati per la copertura di spese correnti (art. 195 del TUEL), come rappresentato nella seguente tabella:

UTILIZZO FONDI VINCOLATI				
Descrizione (Valori in euro)	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Fondi a destinazione vincolata utilizzati in termini di cassa	91.613,45	1.385.672,60	996.825,13	945.401,03
Stock fondi a destinazione vincolata utilizzati per cassa non ricostituiti al 31/12	91.613,45	1.385.672,60	996.825,13	945.401,03

Dunque la Sezione ha chiesto al Comune di effettuare una puntuale ricognizione dei fondi vincolati e di provvedere alla ricostituzione dei fondi utilizzati ai sensi dell'art. 195 del TUEL.

L'Ente, nella nota di risposta prot. n. 1155/2020, ha comunicato di aver provveduto alla *"corretta e completa ricognizione e quantificazione dei fondi vincolati per gli anni 2014-2015-2016-2017 e 2018, e il risultato della costituzione è stato oggetto di apposita determinazione n. reg. gen. 42 del 25.02.2020 da parte del Responsabile del Servizio Finanziario (Allegato A[1])"*. Il Comune ha dunque trasmesso una tabella, di seguito riportata, con il dettaglio delle somme vincolate per gli esercizi 2014/2018. Si rileva che i dati indicati dall'Ente concernenti i totali, per annualità, delle somme vincolate, non risultano corretti; pertanto, la Sezione ha provveduto ad aggiungere una riga con i totali rettificati.

[1] La determina n.42 del 25.02.2020 non risulta allegata alla nota n. 1155/2020, bensì alla successiva nota dell'Ente prot. n. 4471/2021 concernente i rendiconti 2018 e 2019

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Contributo regionale per Consolidamento centro storico	680,98	280,98	280,98	9.775,70	13.475,69
Mutuo cassa DD.PP. assistito da contributo regionale per Chiesa	119,99	2.444,49	380,01		
Contributo regionale FAS per Centri Storici	83.797,16	277.032,90	258.921,70	255.914,18	255.914,18
Contributo regionale PSR per Museo di arte contadina.	98.354,00	59.506,05	18.236,91		
Contributo Regionale POR per fotovoltaico		3.629,45	2.084,52		
Contributo regionale per efficientamento depuratori				23.118,02	8.241,98
Mutuo cassa DD.PP. assistito da contributo regionale per Museo Civico			56.472,16	108,16	
Contributo Ministero Interno per SPRAR				20.188,41	15.433,22
Totale Somme Vincolate indicato dall'Ente	**181.590,17**	**335.073,01**	**294.411,44**	**289.553,07**	**249.629,73**
Totale somme vincolate calcolato dalla Sezione in base ai dati inseriti nella tabella	**182.952,13**	**342.893,87**	**336.376,28**	**309.104,47**	**293.065,07**

Come detto, il totale delle somme vincolate calcolato dall'Ente anno per anno, non risulta esattamente calcolato. Nella determinazione n. 42 del 25.02.2020 risultano indicati solo gli importi totali delle somme vincolate, corrispondenti ai totali erroneamente calcolati dal Comune (anni 2014/2018 rispettivamente € 181.590,17, € 335.073,01, € 294.411,44, € 289.553,07, € 249.629,73). Le incongruenze accertate dalla Sezione rendono poco attendibili i dati forniti dal Comune ed attestati nella citata determinazione n. 42/2020. Si evidenzia inoltre che la consistenza dei fondi vincolati indicata dal Comune nella nota n. 1155/2020 è parecchio differente rispetto ai fondi vincolati in origine indicati dallo stesso Ente ed in merito a tale aspetto non è stata fornita alcuna motivazione.

L'Ente ha inoltre trasmesso una tabella relativa alla consistenza del fondo cassa e dei fondi vincolati (con indicazione dell'utilizzo in termini di cassa), che di seguito si riporta:

DESCRIZIONE	2014	2015	2016	2017	2018
Fondo cassa al 31/12 di cui	0	90.394,56	5.978,42	0	
Fondi liberi	0	90.394,46	5.978,42	0	
Fondi Vincolati	181.590,17	335.073,01	294.411,44	289.553,07	249.629,73
FONDI VINCOLATI UTILIZZATI IN TERMINI DI CASSA	181.590,17	244.678,45	288.433,02	289.553,07	249.629,73

Fermo restando quanto sopra riportato in merito alla quantificazione dei fondi vincolati, si evidenzia che, per gli esercizi 2015 e 2016, l'indicazione della presenza di fondi liberi (rispettivamente di € 90.394,46 e 5.978,42) non si concilia con l'ammontare dei fondi vincolati. Tale anomalia era stata già rilevata nella delibera n. 136/2019.

Si rileva poi che nulla è stato indicato in merito allo stock dei fondi vincolati utilizzati per cassa e non ricostituiti.

Esaminando i dati della banca dati SIOPE, si rileva che il Comune ha inserito i dati concernenti l'utilizzo dei fondi vincolati solo a decorrere dall'esercizio 2018; in particolare nel 2018, al codice degli incassi n. 9.01.99.06.001 (destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL), così come al codice dei pagamenti n. 7.01.99.06.001 (utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL) risulta un importo di € 22.170,43. Tali importi sono incongruenti con quanto dichiarato dal Comune nella nota n. 1155/2020, laddove nell'esercizio 2018 risulta un utilizzo dei fondi vincolati pari € 249.629,73. Nulla risulta indicato nel SIOPE in merito all'eventuale reintegro dei fondi vincolati (da inserire in entrata al codice n. 9.01.99.06.002 (reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art.195 del TUEL) e in spesa al codice n. 7.01.99.06.002 (destinazione incassi liberi a reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art.195 del TUEL). Anche con riferimento agli esercizi 2019 e 2020 si presenta una situazione analoga; tale aspetto sarà esposto nella parte III della presente delibera, al punto 2. Dunque, con riferimento alla registrazione dell'utilizzo degli incassi vincolati per esigenze correnti, il Comune non ha rispettato quanto previsto dal D.lgs. n.118/2011, all. 4/2, punto 10.2 e 10.3.

Denuncia del pari la grave crisi di liquidità in cui versa l'Ente, già evidenziata in precedenza ed a cui nessun miglioramento sembra essere stato apportato in sede

di misure correttive, il costante ricorso ad anticipazioni di tesoreria ai sensi dell'art.222 del TUEL, non ricostituite al termine dell'esercizio così come normativamente disposto. Infatti, dal nuovo prospetto trasmesso dal Comune, risulta la mancata restituzione delle anticipazioni ottenute al 31.12.2017.

DESCRIZIONE	2014	2015	2016	2017
Importo dell'anticipazione complessivamente concessa ai sensi dell'art.22 del tuel	220.000,00	401.798,00	400.000,00	400.000,00
Stock anticipazione di cassa non rimborsata al 31/12	91.613,45	0	0	248.194,78

In termini anticipatori, necessari ai fini di un'attualizzazione della problematica, si rappresenta fin da ora che tale criticità permane invariata anche in sede di rendiconti 2018-19, che saranno oggetto di esame nel prosieguo.

Per quanto riguarda poi le anticipazioni di liquidità ai sensi dell'ex D.L. 35/2013 e s.m.i., l'Ente ha ricevuto un importo di € 121.316,42 nell'esercizio 2013 ed € 132.575,53 nell'esercizio 2015 (quest'ultimo ai sensi del DL 78/2015). In merito alla contabilizzazione di tali somme, risultava il ricorso all'art. 2, comma 6, del D.L. 78/2015 (accantonamento del FAL nel FCDE). Al riguardo la Sezione, nella delibera n.136/2019, ha rilevato che il FCDE dell'Ente (di € 206.548,10 nel 2015, € 169.422,22 nel 2016 e € 99.098,50 nel 2017) non risultava capiente rispetto al *quantum* complessivo delle anticipazioni ricevute (pari ad un totale di € 253.891,95).

Al riguardo, si rinvia a quanto al seguente punto 3/8.

Inadeguatezza dei flussi delle riscossioni con riferimento al titolo I e al titolo III, sia in conto residui che in conto competenza.

La Sezione, nella delibera n. 136/2019, ha rilevato la presenza di criticità nelle riscossioni, causa prima delle suddette tensioni nella liquidità, sia in conto residui che in conto competenza, con un peggioramento progressivo nel triennio 2015/2017. In particolare, veniva evidenziato che le riscossioni in conto residui del titolo I passavano dal 40% circa negli esercizi 2015 e 2016, al 13,61% nel 2017; la medesima situazione veniva rilevata con riferimento alle entrate del titolo III, dove la riduzione risultava costante, passando dal 38,28% nel 2015, al 28,48% nel 2016 al 4,93% nel 2017. Anche le riscossioni in conto competenza presentavano gravi criticità; difatti per il titolo I la percentuale di riscossione passava dal 63,53% nel 2015, al 38,04% nel 2016 e

26,54% nel 2017; per il titolo III le riscossioni risultavano del 31,02% nel 2015, al 29,79% nel 2016, al 17,83% nel 2017. Si rilevava poi l'assenza di attività volte al recupero dell'evasione tributaria, che risultavano previste in sede di bilancio, ma mai accertate a consuntivo.

Le misure adottate dal Comune per contrastare tale perdurante inefficienza, sono consistite, come risulta dalla relazione prot. n. 1155/2020, in una riorganizzazione dell'Ufficio Tributi, nonché nell' aver affidato la riscossione volontaria e coattiva a seguito convenzione sottoscritta a novembre 2017, Agenzia Entrate-Riscossioni.

L'Ente ha poi attestato di aver allegato una relazione del responsabile ufficio tributi, prot. n. 208 del 14/01/2020, concernente le attività di riscossione ordinaria, di accertamento e di riscossione coattiva svolte negli anni 2018 e 2019, corredata degli atti a supporto (Allegato C). In riferimento alle entrate del recupero evasione tributaria il Comune, avallando quanto rilevato dalla Sezione, ha fatto presente che nell'anno 2018 il medesimo capitolo di entrata presenta accertamenti pari a €. 2.098,9 e nel 2019 presenta accertamenti pari a € 17.496,28, in entrambe le annualità interamente riscossi.

Punti da 3 a 8. Sottostima del FCDE, con particolare riferimento agli esercizi 2016 e 2017, in contrasto con il Principio Contabile Applicato 4/2 di cui al d.lgs. 118/2011; probabile sottostima dell'accantonamento del fondo anticipazioni di liquidità relativo al D.L. 35/2013 e s.m.i.; omesso accantonamento del fondo rischi, già rilevato dalla Sezione in sede di controllo sul riaccertamento straordinario dei residui (delibera n.157/2018); incongruenza dei dati forniti dall'Ente con la nota n. 2280 del 31/07/2018 e quelli indicati nella nota n. 2343 dell' 1/07/2019 in merito al contenzioso in essere; omesso accantonamento dell'indennità di fine mandato per l'esercizio 2018; sovrastima del risultato di amministrazione, a causa degli omessi accantonamenti sopra indicati.

Analizzando i singoli accantonamenti, *in primis* è stata rilevata la sottostima del FCDE negli esercizi 2015, 2016 e 2017. In particolare, l'andamento del Fondo risultava di € 292.761,94 allo 01.01.2015, di €. 206.548,10 nell'esercizio 2015, di € 169.422,22 nel 2016 e di € 99.098,50 nel 2017. La Sezione evidenziava che tale decremento appariva

ingiustificato, atteso che l'importo dei residui attivi dei titoli I e III allo 01.01 per gli esercizi 2015, 2016 e 2017 in esame (rispettivamente € 741.616,96, € 719.459,43 e € 752.934,32) non presentava correlate diminuzioni, né le riscossioni per i medesimi titoli risultavano in miglioramento.

Nella nota prot. n. 1155/2020 si riscontra che l'Ente, in ottemperanza ai rilievi della Sezione, ha effettuato il ricalcolo del FCDE dall'anno 2015 *"seguendo il metodo ordinario della media semplice, applicando per gli anni 2017 e 2018 una percentuale di abbattimento del 27,26%"*. Il Comune ha anche trasmesso le tabelle di calcolo per ogni voce di entrata considerata (Tassa Smaltimento rifiuti per gli esercizi 2015 e 2016, TARES, TARI, proventi del SII, per gli esercizi dal 2015 al 2018). A conferma di quanto segnalato nella delibera della Sezione n.136/2019, il FCDE, come virtualmente rideterminato dall'Ente, risulta superiore a quello inizialmente calcolato:

F.C.D.E.	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
	€ 314.999,60	€ 349.363,50	€ 353.199,72	€ 401.154,33

La Sezione ha anche rilevato la probabile <u>sottostima del fondo anticipazioni liquidità (FAL)</u> di cui al D.L. 35/2013 e s.m.i. In particolare, il Comune ha ottenuto un importo totale di € 253.892,00. Al riguardo, l'Ente ha confermato di aver applicato l'art. 2, comma 6, del D.L. 75/2015, accantonando il FAL a FCDE; tuttavia, il Fondo crediti dubbia esigibilità risulta capiente rispetto al FAL solo tenendo conto del ricalcolo virtuale del Fondo crediti da parte del Comune.

In particolare, l'Ente ha specificato che il FCDE rideterminato risulta finanziato dal FAL, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del DL 78/2015, secondo gli importi di seguito riportati:

Tipologia mutuo liquidità	FAL ANNO 2015	FAL ANNO 2016	FAL ANNO 2017	FAL ANNO 2018
DL 35/2013 ACCONTO	59.341,79	58.020,85	56.656,29	55.246,67
DL 35/2013 SALDO	60.658,21	59.477,56	57.896,95	56.277,66
DL 78/2015	132.575,53	128.099,18	124.131,83	120.134,61
TOTALE	**252.575,53**	**245.597,59**	**238.685,07**	**231.658,94**

Pertanto, dall'analisi dei dati, si conferma che l'ente, nei rendiconti approvati negli esercizi 2015 – 2018, ha sottostimato gli accantonamenti del FCDE e del FAL, quest'ultimo per la parte che non risulta ricompresa nell'importo del FCDE.

******

Con riferimento al Fondo rischi e contenzioso, era emersa già in sede di verifica del riaccertamento straordinario allo 01.01.2015 (oggetto delle delibere 110/2017; 102 e 157/2018) l'assenza di accantonamenti relativi ed il Comune aveva giustificato tale omissione in ragione della mancata segnalazione di contenziosi ad opera del competente servizio Amministrativo.

A seguito di successiva sollecitazione da parte di questa Sezione a provvedere alla costituzione, in via prudenziale, di un congruo accantonamento a Fondo contenzioso, il Comune ha provveduto ad effettuare una tale ricognizione, da cui è emersa la presenza di contenziosi, alcuni già sussistenti nell'esercizio 2015, debiti fuori bilancio, nell'esercizio 2016, per sentenze esecutive per un importo di € 12.000,00, nonché la presenza di transazioni stipulate dal Comune nel triennio 2015/2017 per contenzioso in essere, che avrebbero dovuto far prevedere all'Ente la costituzione di un fondo rischi.

Ciò posto, a seguito di richiesta all'Ente di quantificare e accantonare un fondo rischi per la copertura delle passività potenziali derivanti dal contenzioso, l'Ente, specificato preliminarmente che *"la valutazione dei responsabili di servizio e la conseguente attestazione è stata resa in un periodo in cui l'unico contenzioso da cui avrebbero potuto derivare esigenze di accantonamento non era ancora in essere"*, ha provveduto a quantificare il fondo rischi, in un importo di € 200.000,00 per il 2015, € 150.000,00 per il 2016, € 50.000,00 per i successivi rendiconti 2017 e 2018 (decrescente dopo le prime udienze e pareri dell'avv. difensore dell'Ente). Tale quantificazione è stata operata in base alle risultanze della relazione di ricognizione dei debiti potenziali, contenzioso in essere e stime sul grado di soccombenza allegata alla relazione prot. n. 2343/2019, che precisava che "*le vertenze aventi un sia pur minimo grado di soccombenza sono soltanto due, il contenzioso con l'Impresa Scali s.r.l. e il giudizio di opposizione al Decreto ingiuntivo proposto da Banca Farmafactoring. Per il primo il legale incaricato dall'Ente ha*

stimato un grado di soccombenza pari al 25%, per il secondo, atteso lo stato iniziale del procedimento e fondandosi lo stesso su eccezioni formali, gli avvocati incaricati in difesa dell'ente non hanno formulato stime sul grado di soccombenza.

Con riferimento, infine, al Fondo per indennità di fine mandato, la Sezione aveva sottolineato, già in sede di controllo sul riaccertamento straordinario, l'assenza di accantonamenti per il triennio 2015/2017. L'Ente aveva chiarito che l'indennità era stata corrisposta per il periodo 2012-2017, con la previsione nel bilancio 2017 di apposito capitolo di spesa finanziato con disponibilità di parte corrente e che, per il 2018, sarebbe stato effettuato apposito accantonamento. Tuttavia, la Sezione, nella delibera n.136/2019, ha rilevato che tale adempimento non è stato attuato (come si evince dalla composizione del risultato di amministrazione per l'esercizio 2018). Al riguardo l'Ente, nella nota di riscontro n.1155/2020, ha attestato che *"l'accantonamento per indennità di fine mandato è stata inserita nel rendiconto 2018 per un importo pari ad euro 703,66 alla voce "Altri accantonamenti". Tale importo corrisponde ad una mensilità dell'indennità sindacale, atteso il rinnovo del consiglio comunale nell'anno 2017"*.

***

Alla luce di quanto sopra il Comune, tenendo conto delle indicazioni della Sezione di Controllo, ha provveduto a effettuare un ricalcolo virtuale del risultato di amministrazione per il periodo 2015/2018, tenendo conto degli accantonamenti come sopra rideterminati, fornendo le seguenti risultanze:

	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
RIS. AMM.	218.285,01	221.822,82	118.680,06	166.766,39
F.C.D.E.	314.999,60	349.363,50	353.199,72	401.154,33
ACC. IND. FINE MAND	2.814,64	3.518,30		703,66
FONDO CONTENZ	200.000,00	150.000,00	50.000,00	50.000,00
RIS NETTO	-299.529,23	-281.058,98	-284.519,66	-285.091,60

Dai rendiconti approvati allo 01.01.2015, 31.12.2015, 31.12. 2016 e 31.12 .2017 e 2018, la parte disponibile dei risultati di Amministrazione era pari rispettivamente a -€ 331.651,19, a €11.736,91, €51.985,25, €19.595,56, €326,20. Dal riscontro effettuato, risulta dunque evidente la differenza tra i risultati di amministrazione quali

emergenti dai rendiconti approvati e quelli negativi emersi a seguito della rideterminazione virtuale operata dal comune provvedendo a congrui accantonamenti.

In una visione comparata del dato del maggior disavanzo da riaccertamento straordinario allo 01.01.2015, pari ad - € 331.651,19, per il quale il Comune ha previsto il ripiano trentennale con quote di € 11.055,04 e del dato virtuale, scaturente dalla rideterminazione della parte disponibile a seguito degli effettuati accantonamenti, emerge *per tabulas* che i disavanzi generatisi negli esercizi 2015/2018 (per come ricalcolati dal Comune) risultano inferiori rispetto al disavanzo atteso per il ripiano da riaccertamento straordinario, come si evince dalle seguenti tabelle:

			risultato teorico da conseguire:2015=a-b; 2016=a-b-c; 2017=a-b-c-d; 2018=a-b-c-d-e	disavanzo da rendiconto rideterminato virtualmente dall'Ente	quota non recuperata
Disavanzo al 01.01.2015 (a)	-331.651,19				
Quota annua da recuperare 2015 (b)	11.055,04	2015	320.596,15	299.529,23	0
Quota annua da recuperare 2016 (c)	11.055,04	2016	309.541,11	281.058,98	0
Quota annua da recuperare 2017 (d)	11.055,04	2017	298.486,07	284.519,66	0
Quota annua da recuperare 2018 (e)	11.055,04	2018	287.431,03	285.091,60	0

Elaborazione dati Corte dei Conti

Ed ancor più chiaramente si evince dalla seguente tabella, elaborata dalla Sezione di Controllo, nella quale sono esposti i risultati di amministrazione dallo 01.01.2015 al 31.12.2019 rilevati dai rendiconti approvati dall'Ente, comparati con i risultati di amministrazione rimodulati dal Comune.

COMPOSIZIONE RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE COME DA RENDICONTI APPROVATI 2015/2019						
	01/01/2015 riacc. Straord.	2015	2016	2017	2018	2019
RISULTATO DI AMM.NE	- 33.839,25	218.285,01	221822,82	118.680,06	166.766,39	176.558,26
FCDE	292.761,94	206.548,10	169.422,22	99.084,22	165.736,53	356.990,67
FAL						224.516,36
FONDO CONTENZ.						50.000,00
ALTRI ACCANT.						1407,32
PARTE VINCOLATA						
PARTE DISPONIBILE	- 331651,19	11736,91	52.400,60	19.595,84	326,20	- 456.356,09
RIDETERMINAZIONE VIRTUALE MISURE CORRETTIVE (PER ESERCIZI 2015/2018)						
	01/01/2015 riacc. Straord.	2015	2016	2017	2018	**2019**
RISULTATO DI AMM.NE	- 33.839,25	218.285,01	221822,82	118.680,06	166.766,39	176.558,26
FCDE	292.761,94	314.999,60	349.363,50	353.199,72	401154,33	356.990,67
FAL		ART.2 COMMA 6	ART.2 COMMA 6	ART.2 COMMA 6	ART.2 COMMA 6	**224.516,36**
FONDO CONTENZ.		200.000,00	150.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
IND FINE MAND		2.814,64	3.518,30		703,66	
PARTE VINCOLATA						
PARTE DISPONIBILE	- 331651,19	- 299.529,23	- 281058,98	- 284.519,66	- 285.091,60	- 456.356,09
QUOTA RIPIANO DISAVANZO DA RIACC STRAORD		11055,04	11055,04	11055,04	11055,04	11055,04
RISULTATO ATTESO PER IL RIPIANO DEL DISAVANZO DA RIACC. STRAORD.		- 320.596,15	- 309.541,11	- 298.486,07	- 287.431,03	- 276.375,99
PER IL 2019 FAL (ART 39 TER)						224.948,77
DISAVANZO AL NETTO DEL FAL						- 231839,73

In definitiva, in una riconsiderazione diacronica estesa anche all'esercizio 2019 della composizione del risultato di amministrazione, si constata che, in base al ricalcolo virtuale effettuato dal Comune, non risultano emersi ulteriori disavanzi da recuperare, essendo la parte disponibile del risultato di amministrazione comunque ricompresa nel perimetro del risultato atteso da ripiano per riaccertamento straordinario. Ciò, anche nell'esercizio 2019, dove la parte disponibile, per un importo pari ad -€ 231.839,73 (al netto del Fal) è comunque ricompresa nel risultato atteso per ripiano da riaccertamento straordinario, pari nel 2019 ad -€ 276.375,99 (come meglio esposto al paragrafo 3 della parte III).

9. Valutazione del FPV negli esercizi 2015/2017.

Esaminando l'andamento del FPV negli esercizi 2015/2017, la Sezione, nella delibera n.136/2019, ha evidenziato come il FPV di parte capitale presentasse una minima movimentazione negli esercizi 2015, 2016 e 2017. L'Ente, nella nota n. 1155/2020, ha fornito i chiarimenti richiesti, specificando, per ogni singolo capitolo di spesa, i dati concernenti l'evoluzione del FPV, anche con riferimento all'esercizio 2018; ha inoltre relazionato sullo stato dei lavori e sul cronoprogramma di spesa, indicando gli interventi chiusi e rendicontati e fornendo delucidazioni in merito agli interventi ancora in itinere.

10. Scarsa attendibilità delle previsioni di entrata di parte capitale.

Con riferimento alla scarsa attendibilità delle entrate del Titolo IV per gli esercizi 2015 e 2017, l'Ente ha indicato il titolo legittimante le relative iscrizioni in bilancio. In particolare, nella nota n. 1155/2020 il Comune ha attestato che per l'esercizio 2015 era stata inserita la previsione di € 200.000,00, sia in entrata che in spesa, per il completamento e la messa in sicurezza del museo comunale. Tuttavia, atteso che tale contributo è stato concesso dalla Regione ai sensi della L. 24\87 come contributo in conto rata su mutuo che doveva contrarre il comune con la Cassa DD.PP., l'importo previsto non è stato né accertato, né impegnato. Con riferimento all'esercizio 2017, era stato previsto l'importo di € 600.000,00, sia in entrata che in spesa, relativo al contributo inserito nell'ambito dei Patti per la Città metropolitana di Reggio Calabria. Atteso che il progetto è stato approvato nel 2018, l'importo non è stato accertato e impegnato nell'esercizio 2017 e l'opera risulta inserita nel FPV dall'anno 2018.

11. Situazione debitoria nei confronti della Regione Calabria

Sul punto si rinvia al successivo paragrafo III, dove sarà esposta la situazione debitoria dell'Ente nei confronti della Regione, aggiornata agli esercizi 2018 e 2019.

***

Osservazioni conclusive sulle misure correttive adottate dal Comune.

La Sezione, al termine dell'analisi condotta, prende atto delle misure individuate dal Comune a seguito della deliberazione Sez. contr. Calabria n. 136/2019, ma evidenzia comunque il permanere di criticità legate ad una sostanziale inattendibilità del risultato di amministrazione, perimetrato all'interno del risultato atteso a seguito di ciò che parrebbe un artificioso calcolo di alcuni accantonamenti.

Pertanto la Sezione si riserva di condurre le verifiche del caso in occasione dell'esame dei bilanci futuri in ordine all'attendibilità delle previsioni del risultato di amministrazione e alla congruità dei relativi accantonamenti effettuati.

Si sottolinea altresì la persistenza, con riferimento alla quantificazione dei fondi vincolati, di già evidenziate criticità, da chiarire in sede di misure correttive alla presente pronuncia. Si evidenzia inoltre che gli effetti correttivi potranno essere, per alcuni aspetti (*in primis*, quello relativo all'incremento delle riscossioni) pienamente valutati in sede di esame dei bilanci futuri.

III. ANALISI GESTIONE FINANZIARIA 2018-2019

1. EQUILIBRI E "PAREGGIO" DI BILANCIO.

La Sezione, ai sensi dell'articolo 1, commi da 819 a 830, della legge 145 del 2018 (legge di bilancio 2019) ha chiesto al Comune di Calanna (RC), di trasmettere la certificazione del saldo di finanza pubblica per l'esercizio 2018; con riguardo all'esercizio 2019, si è chiesto, invece, di trasmettere il prospetto relativo agli equilibri di bilancio (allegato n. 10 al rendiconto) e, nel caso in cui si fosse fatto ricorso a indebitamento, di riferire sulle modalità di copertura (nell'esercizio in cui si è acceso il prestito o, eventualmente, anche nei successivi) degli impegni di spesa finanziati dal debito, tenuto conto dei principi espressi dalle Sezioni Riunite in sede di controllo di questa Corte circa la "lettura coordinata" delle disposizioni di cui alla all'art. 10, c. 3, della l. 243 del 2012 e all'art. 1, c. 821, l. 145 del 2018.

Il Comune ha trasmesso la certificazione del saldo di finanza pubblica per l'esercizio 2018; l'obiettivo risulta rispettato ed è pari a 81 migliaia di euro, per cui in linea con le previsioni di cui all'art. 1, c. 466 della legge n. 232/2016 (saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali).

Per quanto attiene al 2019, come risulta dal prospetto trasmesso dal Comune con la nota n. 4471/2021, il risultato di competenza è positivo e pari ad € 8.924,33 (rigo W1) anche se gli equilibri di bilancio sono negativi (rigo W2, € - 55.358,42), così come gli equilibri complessivi (W3, € - 457.549,8).

In merito, si ricorda quanto chiarito dalla Sezione delle Autonomie (deliberazione n. 19/Sez.Aut./2019/INPR) di questa Corte "*il formale riferimento, secondo la lettera della*

legge, al risultato di competenza non rende meno rilevanti le voci relative agli equilibri di bilancio (risultato di competenza al netto degli accantonamenti) e agli equilibri complessivi (somma algebrica tra equilibri di bilancio e variazione degli accantonamenti fatta in sede di rendiconto) rilevate, a scopi conoscitivi, nel nuovo prospetto di verifica degli equilibri". Inoltre, come affermato dalle Sezioni Riunite in sede di controllo (cfr. deliberazione n. 20/SSRRCC/QMIG/2019) "*Gli enti territoriali hanno l'obbligo di rispettare il pareggio di bilancio sancito dall'art. 9, commi 1 e 1-bis, della legge n. 243 del 2012, anche quale presupposto per la legittima contrazione di indebitamento finalizzato a investimenti (art. 10, comma 3, legge n. 243 del 2012). I medesimi enti territoriali devono osservare gli equilibri complessivi finanziari di bilancio prescritti dall'ordinamento contabile di riferimento (aventi fonte nei d.lgs. n. 118 del 2011 e n. 267 del 2000, nonché, da ultimo, dall'art. 1, comma 821, della legge n. 145 del 2018) e le altre norme di finanza pubblica che pongono limiti, qualitativi o quantitativi, all'accensione di mutui o al ricorso ad altre forme di indebitamento*" (deliberazione n. 20/SSRRCC/QMIG/2019).

Osservazioni conclusive sul punto. Alla luce degli atti a disposizione della Sezione, non si rilevano anomalie nel rispetto del saldo-obiettivo per l'esercizio 2018.

Per quanto attiene agli equilibri di bilancio, pur essendo stata rispettata la previsione di cui all'art. 1, comma 821 della L. 145 del 2019, in quanto l'Ente ha conseguito un risultato di competenza non negativo, si osserva che le difficoltà di riscossione del Comune (v. successivo paragrafo 6) hanno prodotto un accantonamento a FCDE consistente, particolarmente nell'esercizio 2019 di euro 356.990,67 euro. La consistenza delle quote accantonate incide sugli equilibri di rigo W2, portando ad un loro valore negativo (-55.358,42) e W3 (-457.549,8). In sintesi, gli enti devono tendere al rispetto dell'equilibrio di bilancio (W2), che rappresenta l'effettiva capacità di garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del ripiano del disavanzo, dei vincoli e degli accantonamenti di bilancio. È dunque necessario che l'Ente migliori la sua capacità di riscossione, proprio per evitare che il peso eccessivo degli accantonamenti finisca per portare ad uno squilibrio di bilancio; in questi termini, le iniziative annunciate nel miglioramento del comparto riscossioni risultano cruciali nella loro attuazione.

2. ANALISI DELLA LIQUIDITÀ.

Passando all'analisi dei flussi di cassa si esaminano, di seguito i dati relativi alla giacenza di cassa, all'anticipazione di liquidità e a quella di tesoreria.

Giacenza di cassa

L'Ente ha trasmesso il seguente prospetto concernente l'evoluzione della cassa comunale per il periodo 2018-2019:

	2018		2019	
Descrizione (Valori in euro)	Conto tesoriere	Conto ente	Conto tesoriere	Conto ente
Fondo cassa al 31/12 di cui	0,00	0,00	0,00	0,00
fondi liberi				
fondi vincolati	249.629,73	249.629,73	326.813,60	326.813,60

Dalla tabella esposta si evidenzia la presenza di un fondo cassa pari a zero, non capiente dei fondi vincolati pari a € 249.629,73 nel 2018 e € 326.813,60 nel 2019.

Con riferimento all'esercizio 2018, si sottolinea nuovamente che l'importo totale dei fondi vincolati non risulta congruente rispetto agli importi dettagliati elencati dallo stesso Comune (si veda tab. pag.7) e su tale incongruenza si appuntano le più gravi criticità di cui l'Ente dovrà dare adeguatamente conto. L'importo dei fondi vincolati per l'esercizio 2019 corrisponde a quanto risulta nella determina del servizio finanziario n. 11/2021 (determinazione consistenza fondi vincolati) trasmessa dal Comune in allegato alla nota n. 4471/2021.

Il Comune ha poi trasmesso la tabella concernente l'utilizzo dei fondi vincolati:

Descrizione (Valori in euro)	2018	2019
Fondi a destinazione vincolata utilizzati in termini di cassa	249.629,73	326.813,62
Stock fondi a destinazione vincolata utilizzati per cassa non ricostituiti al 31/12		

Fermo restando quanto rilevato per le annualità precedenti (si veda la parte II, punto 1, della presente delibera) - laddove è stata accertata la presenza di dati incongruenti e incompleti circa l'utilizzo dei fondi vincolati per spese correnti - anche

negli esercizi 2018 e 2019 risulta l'utilizzo dei fondi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL, ma non risulta specificato l'importo dei fondi non ricostituiti a fine esercizio.

Dall'esame della banca dati SIOPE, come già esposto, si rileva che per l'esercizio 2018, al codice degli incassi n. 9.01.99.06.001 (destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL), così come al codice dei pagamenti n. 7.01.99.06.001 (utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL) risulta un importo di € 22.170,43. Tale dato è incongruente con quanto dichiarato dal Comune (utilizzo dei fondi vincolati per un importo di € 249.629,73). Nulla risulta indicato nel SIOPE in merito all'eventuale reintegro dei fondi vincolati (da inserire in entrata al codice n. 9.01.99.06.002 (reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art.195 del TUEL) e in spesa al codice n. 7.01.99.06.002 (destinazione incassi liberi a reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art.195 del TUEL). Anche con riferimento agli esercizi 2019 e 2020 si presenta una situazione analoga; in particolare per l'esercizio 2019, al codice degli incassi n. 9.01.99.06.001 (destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL), così come al codice dei pagamenti n. 7.01.99.06.001 (utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL) risulta un importo di € 214.843,00. Tale dato è incongruente con quanto dichiarato dal Comune (utilizzo dei fondi vincolati per un importo di € 326.813,6). Nulla risulta indicato nel SIOPE in merito all'eventuale reintegro dei fondi vincolati (come detto da inserire in entrata al codice n. 9.01.99.06.002 e in spesa al codice n. 7.01.99.06.002). La Sezione ha esaminato anche i dati concernenti l'esercizio 2020, laddove risulta al codice degli incassi n. 9.01.99.06.001 (destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL), un importo di € 465.562,92. Al codice dei pagamenti n. 7.01.99.06.001 (utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL) risulta un importo di € 209.503,96; sempre in spesa, al codice 7.01.99.06.002 risulta un importo di € 256.058,96. Dunque, per tale annualità risulta indicato un importo di reintegro degli incassi vincolati; tuttavia, occorre evidenziare che i dati di entrata e quelli di spesa non risultano tra loro congruenti. Anche in tal caso l'iscrizione nel sistema SIOPE dei fondi vincolati utilizzati dall'Ente, non è in linea con i relativi principi contabili (D.lgs. n.118/2011, all. 4/2, punto 10.2 e 10.3). Infine, si evidenzia che nella relazione dell'Organo di revisione al rendiconto 2019 non viene indicata alcuna somma in merito all'utilizzo

dei fondi vincolati per gli esercizi 2018 e 2019. Ed ancora, nel questionario compilato dal Revisore sul rendiconto 2019 non sono quantificati i fondi vincolati (pag.23).

Risulta poi l'utilizzo delle anticipazioni di tesoreria ai sensi dell'art.222 del TUEL, come esposto nella tabella trasmessa dal Comune:

Descrizione (Valori in euro)	**2018**	**2019**
Importo dell'anticipazione complessivamente concedibile ai sensi dell'art. 222 del TUEL	430.000,00	320.633,62
Importo dell'anticipazione di tesoreria incassata nell'esercizio	378.735,91	295.792,59
Stock anticipazione di cassa non rimborsata al 31/12		
Importo delle somme maturate a titolo di interessi passivi al 31/12	9.640,05	6.147,73

Il prospetto trasmesso dal Comune risulta incompleto, atteso che non è stato indicato l'importo delle anticipazioni di cassa non rimborsate al 31.12. Come esposto nella parte II della delibera, l'Ente, al 31.12.2017, presenta anticipazioni di tesoreria non rimborsate per un importo di € 248.194,78. Dall'esame dei dati presenti su "finanza locale" e BDAP, al 31.12.2018 risulta una anticipazione di tesoreria non rimborsata di € 46.742,62, per un totale tra residui e competenza di € 294.937,40 (totale residui passivi da riportare al titolo V). Tale importo non viene rimborsato neppure nell'esercizio 2019, laddove non risultano pagamenti per anticipazioni di tesoreria in conto residui. Difatti, nel questionario sul rendiconto 2019 risultano indicate anticipazioni di tesoreria non rimborsate al 31.12, per un importo di € 294.937,40. Con riferimento alla gestione di competenza il Comune, nell'esercizio 2019, accerta a titolo di anticipazioni di tesoreria un importo di € 1.348.403,55[2], tale importo corrisponde agli impegni e pagamenti in conto competenza. Tuttavia, i relativi incassi, di € 1.163.832,62, risultano inferiori agli accertamenti (e di conseguenza agli impegni e relativi pagamenti), determinando l'anomala formazione di un residuo attivo nelle anticipazioni di cassa di € 184.570,93.

[2] L'importo tiene conto del totale delle anticipazioni di volta in volta incassate e restituite nell'arco dell'intero esercizio.

Con riferimento alla verifica del rispetto del limite di cui all'art. 222 del TUEL, atteso che, come esposto in premessa, esso tiene conto sia delle anticipazioni di tesoreria che dell'utilizzo dei fondi vincolati -pertanto, se l'ente sta utilizzando anticipazione di tesoreria nei limiti massimi non potrà contemporaneamente utilizzare entrate a destinazione vincolata per finanziare la spesa corrente e viceversa- viste le incongruenze e l'incompletezza dei dati in merito all'utilizzo ed alla ricostituzione dei fondi vincolati, la Sezione non ha potuto verificare il rispetto del citato limite di legge. Pertanto, occorre che l'Ente fornisca i dati richiesti e che trasmetta la delibera di giunta che autorizza l'Ente al fare ricorso alle anticipazioni di tesoreria e all'utilizzo dei fondi vincolati (art.195 e 222 del TUEL).

Anticipazioni di liquidità

Come già esposto, l'Ente ha beneficiato di liquidità presso la CC.DD.PP. per un importo di € 252.575,53, ai sensi del D.L. n. 35/2013 e del D.L. n. 78/2015 art. 8, comma 6. Nei successivi esercizi non ha beneficiato di liquidità aggiuntiva.

Osservazioni conclusive sul punto. Alla luce di quanto sopra, a conferma di quanto già evidenziato con riferimento agli esercizi precedenti, si rileva che, nel biennio 2018-2019, il Comune di Calanna ha manifestato tensioni di cassa dovute alle difficoltà di riscossione delle entrate proprie. Difatti sembra che il Comune, negli esercizi in esame, non sia riuscito a ricostituire i fondi vincolati utilizzati ai sensi dell'art. 195 del TUEL. Inoltre, l'esposizione dei fondi vincolati utilizzati non risulta correttamente iscritta nelle corrispondenti voci sul SIOPE, sia negli esercizi 2018 e 2019 che nell'esercizio 2020. Risulta poi il costante ricorso alle anticipazioni di tesoreria di cui all'art. 222 del TUEL, non restituite a fine esercizio (al 31.12.2019 risulta un importo da rimborsare di € 249.937,40).

Anche per le anticipazioni di tesoreria si rilevano irregolarità da chiarire, con riferimento alla presenza di incassi in conto competenza inferiori rispetto agli accertamenti, che danno luogo alla anomala formazione di un residuo attivo nel capitolo delle anticipazioni di cassa. Occorre dunque che l'Ente fornisca il dato definitivo dell'ammontare dei fondi vincolati, nonché dell'importo dei fondi utilizzati ai sensi dell'art. 195 del TUEL e non ricostituiti al 31/12 degli esercizi dal

2015 al 2020. Si chiede anche di indicare l'importo delle anticipazioni di cassa non restituite al 31.12.2020, nonché la trasmissione della delibera di giunta che autorizza l'Ente al fare ricorso alle anticipazioni di tesoreria e all'utilizzo dei fondi vincolati per gli esercizi in esame (art.195 e 222 del TUEL).

Questo anche allo scopo di verificare il rispetto del limite di cui all'art. 222 del TUEL.

3. ANALISI DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE E DELLA SUA COMPOSIZIONE.

La magistratura contabile, nell'ambito delle verifiche condotte sui rendiconti degli enti locali, annette molta importanza alla corretta quantificazione del risultato di amministrazione, che è indice in grado di esprimere la misura della salute finanziaria dell'Ente: se il bilancio consuntivo chiude con un risultato di amministrazione negativo, tale disavanzo, accertato ai sensi dell'articolo 186 T.U.E.L., è immediatamente applicato all'esercizio in corso di gestione contestualmente alla delibera di approvazione del rendiconto e deve essere ripianato secondo le previsioni dell'art. 188 T.U.E.L..

Di seguito si riporta la tabella, trasmessa dall'Ente in sede di istruttoria, concernente la determinazione e l'evoluzione del risultato di amministrazione negli esercizi 2018 e 2019.

Risultato di amministrazione	Gestione 2018			Gestione 2019		
	residui	competenza	totale	residui	competenza	totale
Fondo cassa al 1/1						
Riscossioni	267.666,90	2.055.636,56	2.323.303,46	580.719,08	2.600.389,26	3.181.107,34
Pagamenti	159.365,37	2.163.938,09	2.323.303,46	378.137,84	2.802.969,50	3.181.107,34
saldo di cassa al 31/12						
Pagamenti x azioni esecutive non regolarizzate						
Fondo cassa al 31/12						
Residui attivi	966.010,00	1.249.739,02	2.215,749,02	1.586.921,71	827.236,17	2.414.157,88
Residui passivi	480.639,14	535.321,23	1.015.960,37	599.900,80	476.020,46	1.075.921,26
FPV spesa corrente			1.868,30			
FPV spesa conto capitale			1.031.153,96			1.161.678,36
Risultato amministrazione 31/12			166.766,39			176.558,26

Il risultato di amministrazione, nel biennio in esame, presenta una evoluzione positiva, con un importo di € 166.766,39 al 31.12.2018 e di € 176.558,26 al 31.12.2019.

Il Comune ha inoltre trasmesso i dati concernenti la composizione del risultato di amministrazione, di seguito esposti:

Composizione risultato di amministrazione		
	Gestione 2018	**Gestione 2019**
Parte accantonata	166.440,19	632.914,35
di cui		
x FCDE	165.736,53	356.990,67
x FAL		224.516,36
x contenzioso		50.000,00
x indennità fine mandato	703,66	1.407,32
x perdite società partecipate		
x altri fondi spesa e rischi futuri		
Parte vincolata		
di cui		
x leggi e principi contabili		
x trasferimenti		
x contrazione mutui		
x vincoli attribuiti dall'Ente		
x altro		
Parte destinata ad investimenti		
Totale parte disponibile	326,20	-456.356,09

Occorre in primo luogo evidenziare che per l'esercizio 2018 l'Ente, in seguito alla pronuncia della Sezione di controllo n. 136/2019, ha rideterminato virtualmente l'andamento dei risultati di amministrazione per gli esercizi 2015/2018, tenendo conto di una nuova valutazione degli accantonamenti, come esposto nella parte II, punti 3 e seguenti, della presente pronuncia. In particolare, per l'esercizio 2018, il Comune, nella nota n. 1155/2020, ha rideterminato gli accantonamenti per FCDE (quantificato in € 401.154,33 e quantificato il fondo contenzioso in € 50.000,00, determinando un risultato virtuale di € - 285.091,60 (parte disponibile). A riguardo, come già esposto nella parte II, il disavanzo determinatosi a seguito del ricalcolo virtuale, risulta rientrare nel piano di rientro trentennale per il recupero del disavanzo del riaccertamento straordinario. Dunque, per l'esercizio 2018 si conferma che vi è stata una sottostima degli accantonamenti citati, riconosciuta dallo stesso Comune.

Come si può osservare, e come dianzi già evidenziato, tenuto conto delle quote vincolate e accantonate, il risultato di amministrazione sostanziale ("totale parte disponibile") conseguito dal Comune di Calanna a fine 2019 è di € – 456.356,09. Il peggioramento rispetto all'esercizio precedente è diretta conseguenza dell'applicazione dei principi di cui alla sentenza Corte costituzionale n. 4/2020, che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 2, comma 6, del dl n. 78/2015, per cui l'Ente, dando separata evidenza al FAL ed al FCDE, ha conseguentemente quantificato il FAL da accantonare nell'esercizio 2019 in € 224.516,36. Nella delibera C.C. n. 2 del 24.06.2020 di approvazione del rendiconto 2019 (scaricata dal sito dell'Ente), il Comune ha dato atto di ripianare l'importo relativo al FAL ai sensi dell'art. 39 ter del D.L. n.162/2019; ha dato inoltre atto di quanto segue: "*viste le nuove modalità di finanziamento del FAL, se sottraiamo dal risultato di amministrazione netto € 224.516,36 (accantonamento FAL), otteniamo un disavanzo di € 231.839,73 che risulta quindi migliorativo rispetto all'obiettivo di recupero per il 2019 del disavanzo da riaccertamento tecnico che è pari a -€ 276.375,99*". In particolare, come esposto nella parte II, punto 3 e ss., il risultato atteso per il recupero del disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario per il 2019 è, appunto, di € 276.375,99; mentre il disavanzo derivante dall'accantonamento al FAL è, come detto di € 224.516,36.

Con riferimento al ripiano di quest'ultimo disavanzo, il legislatore ha dato attuazione alla citata sentenza della Consulta con il D.L. n. 162 del 30.12.2019, il cui art. 39 ter, comma 1, disponeva che "*al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 4 del 28 gennaio 2020, in sede di approvazione del rendiconto 2019 gli enti locali accantonano il fondo anticipazione di liquidità nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019, per un importo pari all'ammontare complessivo delle anticipazioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre 2019;* comma 2. *L'eventuale peggioramento del disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 rispetto all'esercizio precedente, per un importo non superiore all'incremento dell'accantonamento al fondo anticipazione di liquidità effettuato in sede di rendiconto 2019, è ripianato annualmente, a decorrere dall'anno 2020, per un importo pari all'ammontare dell'anticipazione rimborsata nel corso dell'esercizio*". Sul punto occorre evidenziare che il citato art. 39 ter è stato recentemente dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla sentenza Corte cost. n. 80/2021, la quale ha evidenziato che il meccanismo di calcolo introdotto dalla disposizione risulta incompatibile con l'equilibrio di bilancio e della sana gestione finanziaria, sia perché di fatto consente alle anticipazioni di liquidità di essere distratte dal loro fine di dare copertura ai debiti certi, liquidi ed esigibili per finanziare il deficit di bilancio (la liquidità è infatti utilizzata per "una destinazione diversa dal pagamento dei debiti pregressi, già inscritti in bilancio e conservati a residui passivi, poiché sostanzialmente permette di reperire nella stessa contabilizzazione del FAL in entrata le risorse (in uscita) per il rimborso della quota annuale dell'anticipazione" nonché per il "rimborso della quota annuale del maggior disavanzo, esonerando l'ente dal rinvenimento in bilancio di effettivi mezzi di copertura": cfr. Corte cost. sent. cit., considerato in diritto n. 6.2. e 6.3.) sia perché "introduce una rilevante deroga alle ordinarie regole di ripiano del maggior disavanzo eventualmente emerso, dilatando i tempi di rientro dal deficit, che così si sottraggono all'art. 188 TUEL" (cfr. sent. cit., considerato in diritto n. 6.1.). A seguito della suddetta sentenza del Giudice delle leggi, è stato emanato l'art. 52 del dl 73 del 25-5-21 il cui comma 1- bis prevede poi che "al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, l'esercizio delle funzioni fondamentali e l'erogazione dei servizi pubblici essenziali da parte degli enti locali, in attuazione

delle sentenze della Corte costituzionale n. 4 del 28 gennaio 2020 e n. 80 del 29 aprile 2021, l'eventuale maggiore disavanzo al 31 dicembre 2019 rispetto all'esercizio precedente, derivante dal riappostamento delle somme provenienti dalle anticipazioni di liquidità di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e al decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sterilizzate nel fondo anticipazione di liquidità, distinto dal fondo crediti di dubbia esigibilità, a decorrere dall'esercizio 2021, è ripianato in quote costanti entro il termine massimo di dieci anni, per un importo pari al predetto maggiore disavanzo, al netto delle anticipazioni rimborsate nel corso dell'esercizio 2020".

Passando all'esame degli altri accantonamenti, riguardo al fondo contenzioso, con riferimento all'esercizio 2018 non risultano accantonamenti. Come già esposto, la Sezione ha rilevato tale criticità nella delibera n. 136/2019 ed il Comune ha effettuato una quantificazione virtuale del fondo contenzioso per il 2018 in € 50.000,00. Nell'esercizio 2019 risulta un accantonamento del medesimo importo (€ 50.000,00).

Tale importo appare in linea rispetto a quanto attestato nella relazione sul contenzioso in essere alla data del 26.07.2021, trasmessa dal Comune in allegato alla nota n.4471/2021, nella quale risulta ben dettagliato lo stato delle singole cause, così come l'eventuale soccombenza. Tuttavia, si rileva la presenza di un ulteriore debito che potrebbe comportare un rischio futuro all'equilibrio contabile: difatti l'Ente, nella nota n. 4471/2021, ha attestato la presenza di un debito nei confronti della Regione Calabria per somministrazione di acqua idropotabile periodo 1984-2014, inizialmente quantificato in € 218.729,54 (si veda il punto 9 della presente delibera). A fronte del mancato rispetto dei termini di pagamento previsti dal piano di rientro (10 rate annuali costanti dal 2015 al 2024), la Regione, in data 23/01/2020, ha ingiunto al Comune un pagamento di € 342.312,98 (comprensivo della sanzione amministrativa e degli interessi legali). A giustificazione del proprio inadempimento, l'ente adduce l'essere beneficiario, in quanto limitrofo a Reggio Calabria - nel cui territorio ha sede l'impianto di trattamento pubblico di rifiuti- della royality-benefit da riconoscersi a titolo di ristoro ambientale, ma tale considerazione non può essere addotta ad esimente dell'obbligo di pagamento del citato debito, oggetto altresì di un piano di rateizzo. Tale esposizione debitoria, che non risulta dal bilancio dell'Ente, laddove

non è attestata la presenza di residui passivi, determina il fondato rischio per il comune di dover riconoscere debiti fuori bilancio per spese anche superiori a quelle inizialmente dovute e, non essendo allo stato possibile quantificare l'importo a credito per le suddette royalties, che potrebbe in ipotesi, essere anche inferiore a quanto dovuto alla Regione, si ritiene necessaria l'effettuazione di un congruo accantonamento a fondo rischi per tale debito.

L'Ente, nel fornire chiarimenti sul punto, dovrà indicare se vi sia stata, da parte della Regione, la determinazione del credito derivante dalle royalties-benefit e se tali crediti siano stati inseriti in bilancio.

Anche con riferimento al FCDE, per l'esercizio 2018 la Sezione ha rilevato che l'accantonamento di € 165.736,53 risultava sottostimato. Pertanto, l'Ente ha effettuato una nuova quantificazione dello stesso, determinando un importo congruo di € 401.154,33. Nell'esercizio 2019 risulta un accantonamento di € 356.990,67. L'Ente ha attestato che il calcolo è stato effettuato con il metodo ordinario della media semplice, senza alcuna percentuale di abbattimento. Al riguardo si chiedono chiarimenti in merito a quanto risulta attestato dal Revisore nella propria relazione al rendiconto 2019 (pag. 23), in particolare: *"in applicazione del metodo ordinario, l'accantonamento a FCDE iscritto a rendiconto ammonta a complessivi euro 356.990,64, per la quale non è stata presentata allo scrivente alcuna attestazione di congruità del FCDE"(…)"In sede di approvazione del Rendiconto 2019 è emerso, in ragione delle diverse modalità di calcolo dell'accantonamento all'FCDE, un disavanzo da ripianare ai sensi e per gli effetti dell'art 39 quater del dl 30 dicembre 2019 n. 162 convertito in Legge n. 8 del 28 febbraio 2020"*. Tale ultima attestazione non si rileva dalla delibera di approvazione del rendiconto 2019, nella quale, come sopra esposto, l'Ente da atto solo della presenza del maggiore disavanzo derivante dall'accantonamento del FAL.

Ed ancora il Revisore ha attestato che *"l'Ente si è avvalso della facoltà di riduzione della quota di accantonamento del FCDE, come previsto dal comma 1015 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145"*. Anche tale aspetto va chiarito, atteso che questa facoltà è concessa solo in presenza di determinati requisiti, tra cui il rispetto del parametro della tempestività dei pagamenti nell'esercizio 2018, non rispettato dal Comune di Calanna.

Osservazioni conclusive sul punto. La Sezione, al termine dell'esame del risultato di amministrazione degli esercizi 2018 e 2019 del Comune di Calanna, rileva quanto segue:

- con riferimento all'esercizio 2018, si conferma la sottostima degli accantonamenti per FCDE e contenzioso (non presente), già rilevata con la delibera n. 136/2018; si prende atto delle riquantificazioni virtuali dei singoli accantonamenti effettuate dall'Ente, nonché della ricostruzione virtuale del disavanzo dell'esercizio 2018 generatosi tenendo conti di tali accantonamenti;
- con riferimento al fondo contenzioso quantificato in € 50.000,00 per il 2018 (virtualmente) e per il 2019, si evidenzia che questo non tiene conto del debito nei confronti della Regione Calabria per somministrazione di acqua idropotabile periodo 1984-2014, inizialmente quantificato in € 218.729,54, in merito al quale il Comune è tenuto a fornire le informazioni richieste ed a valutare un congruo fondo rischi.
- in merito alla quantificazione del disavanzo determinatosi nell'esercizio 2019 a seguito dell'accantonamento del FAL, in ottemperanza alla sentenza della Corte Costituzionale n. 4/2020, il Comune dovrà provvedere al ripiano dello stesso ai sensi dell'art. 52 del dl 73 del 25-5-21.
- con riferimento al FCDE per l'esercizio 2019, il Comune dovrà fornire chiarimenti in merito alle attestazioni dell'Organo di revisione nella propria relazione al rendiconto 2019.

4. RECUPERO DEL DISAVANZO E UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE.

Il Comune di Calanna ha correttamente iscritto le quote di disavanzo derivanti da riaccertamento straordinario. Non risulta l'applicazione dell'avanzo di amministrazione in fase previsionale.

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV).

L'efficace avvio della c.d. contabilità armonizzata, introdotta dal D.Lgs. 118/2011, presuppone, oltre che una corretta rappresentazione dei residui attivi e passivi secondo le regole della "competenza finanziaria potenziata", la puntuale e veritiera stima di nuove grandezze – quali il Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) e il

Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) – che, come visto, incidono sulla quantificazione e sulla rappresentazione del risultato di amministrazione.

In particolare, in presenza di una differenza temporale tra l'accertamento dell'entrata e l'imputazione della spesa, che risulta esigibile dall'esercizio successivo a quello in cui è stata accertata l'entrata in parola, è possibile garantire la copertura finanziaria delle spese future attraverso l'istituto contabile del fondo pluriennale vincolato (FPV). Il fondo è alimentato dall'accertamento di entrate di competenza finanziaria di un esercizio, destinate a dare la copertura a spese impegnate nel medesimo esercizio in cui è stato effettuato l'accertamento, ma imputate negli esercizi successivi: per verificare la corretta determinazione del fondo, dunque, risulta di evidente importanza disporre dei "cronoprogrammi" che regoleranno le spese di investimento.

Inoltre, l'articolo 183, comma 3, T.U.E.L. stabilisce che si possono finanziare con il FPV tutte le spese degli esercizi successivi relative ad investimenti per lavori pubblici solo a seguito di gara formalmente indetta, con aggiudicazione definitiva entro l'esercizio successivo. In difetto – fatte salve alcune eccezioni di legge (cfr., in particolare, allegato 4/1, punto 5.4. del d.lgs. 118/2011) - l'entrata accertata va a costituire il risultato di amministrazione, sottraendola così al finanziamento del quadro economico di spesa programmato. Come precisato dalla Sezione delle Autonomie, escludendo quelle di progettazione, l'ente locale dovrà impegnare quelle spese con le quali possa "(..) dimostrare di avere effettivamente e concretamente avviato il procedimento di impiego delle risorse per la realizzazione del lavoro pubblico" (cfr. deliberazioni n. 23/SEZAUT/2015 e n. 32/SEZAUT/2015).

La Sezione delle Autonomie ha pure più volte evidenziato (cfr. in particolare deliberazioni n. 4/SEZAUT/2015 e n. 9/SEZAUT/2016) che il FPV è uno strumento fondamentale per il rafforzamento della funzione programmatoria e ciò rende necessario che lo stesso sia finanziato da entrate regolarmente accertate e imputate in applicazione del principio di competenza finanziaria potenziata.

In armonia con tale assunto, la Corte costituzionale ha recentemente sottolineato che i cespiti inerenti al FPV, se legittimamente accertati, costituiscono fonti sicure di copertura di spese già programmate e avviate: per tale motivo, i

risparmi che sono confluiti nel fondo sono pienamente utilizzabili dagli enti locali, ferma restando la vigilanza sulla corretta destinazione del FPV medesimo (cfr. sentenza n. 101/2018).

Il Comune, con la nota di risposta n. 4471/2021, ha trasmesso il seguente prospetto:

FPV	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2019	31/12/2019
fpv di parte corrente	1.868,30	1.868,30	1.868,30	
fpv di parte capitale	488.216,23	1.031.153,96	1.031.153,96	1.161.678,36

Sul punto, richiamando quanto già esposto nel paragrafo II, punto 9, si chiede all'Ente di relazionare sullo stato di avanzamento delle procedure e dei relativi lavori concernenti le spese che compongono il FPV di parte capitale al 31.12.2019, atteso che si rilevano minime movimentazioni rispetto al FPV dell'esercizio 2018.

5. RISCOSSIONI DI COMPETENZA, IN CONTO RESIDUI E RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA.

Analizzando le gestioni 2018/2019, si osservano le seguenti tabelle redatte dalla Sezione sulla base dei dati presenti in BDAP:

Riscossioni in c/residui e in C/competenza di parte corrente nel biennio 2018 - 2019						
TITOLI	2018			2019		
	Residui al 1/1	Riscossi nell'anno	% di riscossione	Residui al 1/1	Riscossi nell'anno	% di riscossione
Titolo 1 - Tributarie	478.887,56	119.729,33	25,00%	454.804,45	115.212,40	25,33%
Titolo 2 - Contributi e trasferimenti	8.271,94	8.271,94	100,00%	8.585,10	0,00	0,00%
Titolo 3 - Extratributarie	429.944,85	97.072,79	22,58%	550.086,85	224.344,15	40,78%
Totale Corrente	917.104,35	225.074,06	24,54%	1.013.476,40	339.556,55	33,50%
TITOLI	Accertamenti	Risc. c/comp.	% di riscossione	Accertamenti	Risc. c/comp.	% di riscossione
Titolo 1 - Tributarie	303.949,27	162.708,87	53,53%	366.042,09	192.954,97	52,71%
Titolo 2 - Contributi e trasferimenti	510.354,72	501.769,62	98,32%	481.102,45	481.102,45	100,00%
Titolo 3 - Extratributarie	301.430,52	48.735,46	16,17%	192.026,27	55.816,74	29,07%
Totale Corrente	1.115.734,51	713.213,95	63,92%	1.039.170,81	729.874,16	70,24%

Dal prospetto sopra riportato, si riscontra come la capacità di riscossione dei residui delle entrate proprie non sia adeguata: il titolo I presenta riscossioni di circa il

25% dello stock di crediti allo 01.01, sia per il 2018 che per il 2019; il titolo III presenta riscossioni di circa il 23% per il 2018 e 41% nel 2019.

Anche sotto il profilo della gestione in conto competenza si rilevano criticità, atteso che le riscossioni del titolo I si attestano su percentuali di circa il 53% sia nel 2018 che nel 2019; per il titolo III, le riscossioni sono del 16% circa nel 2018 e 29% circa nel 2019.

Tuttavia, in termini comparativi, rispetto all'esercizio 2017, laddove le percentuali di riscossioni risultavano molto basse (le riscossioni del titolo I erano del 13,61% e quelle del titolo III del 4,93%; in conto competenza le riscossioni del titolo I erano del 26,54% e quelle del tiolo III del 17,83%), negli esercizi in esame si registra un lieve miglioramento.

In termini di efficientamento dell'attività di riscossione, richiamando quanto esposto nel paragrafo II, punto 2, il Comune, nelle misure correttive alla delibera n. 136/2019 indicate con la nota n.1155/2020, ha comunicato di aver provveduto a riorganizzare l'Ufficio Tributi con la nomina dal 01\03\2019, a seguito di specifica convenzione con altro Ente per l'utilizzo congiunto di un 1 istruttore direttivo contabile – cat. D, del responsabile dei tributi comunali e l'affidamento della riscossione volontaria e coattiva ad Agenzia Entrate Riscossioni a seguito di convenzione sottoscritta a novembre 2017. Pertanto, gli effetti di tali misure correttive, in parte visibili negli esercizi 2018 e 2019, saranno verificati nei futuri rendiconti.

Con riferimento, infine, alle entrate relative al recupero dell'evasione tributaria, risultano accertamenti in conto competenza per recupero evasione ICI/IMU per gli esercizi 2018 e 2019 rispettivamente di € 54.950,88 e € 66.052,54 quasi interamente riscossi (incassi rispettivamente di € 52.553,15 e € 62.086,68). Di contro, gli accertamenti relativi alle annualità 2015 e pregresse, di € 87.099,78 per IMU/ICI e € 53.972,33 per Acqua, fognatura e depurazione, non presentano riscossioni.

Osservazioni conclusive sul punto. La Sezione rileva che le riscossioni delle entrate proprie del Comune di Calanna riferite al biennio 2018/2019, sebbene il lieve miglioramento rispetto all'esercizio 2017, mostrano evidenti criticità sia con riferimento alla gestione dei residui che con riferimento alla gestione di competenza.

Viste le misure indicate dal Comune nella nota 1155/2020, la Sezione considera che le iniziative assunte dall'Ente per l'efficientamento delle riscossioni devono trovare una effettiva realizzazione nei bilanci futuri; su tali aspetti ci si riserva un accurato monitoraggio.

6. PAGAMENTI DI COMPETENZA E SITUAZIONE DEBITORIA.

La tempestività dei pagamenti risulta essenziale nei rapporti tra P.A. e imprese: il tempestivo adempimento delle obbligazioni pecuniarie evita la formazione di ingenti masse debitorie scadute e non onorate nonché l'aggravio, per i bilanci degli enti, di interessi e spese legali soprattutto quando ricorrono i presupposti che impongono il pagamento dei, particolarmente onerosi, interessi moratori. Allo scopo di stimolare pagamenti tempestivi, l'art. 33 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 ha fissato specifici obblighi di trasparenza in tema di tempi di pagamento delle P.A., imponendo agli enti l'obbligo di pubblicare, con cadenza annuale e trimestrale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi/prestazioni professionali e forniture, nonché l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici.

Nella medesima prospettiva l'art. 41, comma 1, del d.l. n. 66/2014 ha introdotto l'obbligo di allegare alla relazione sul rendiconto un prospetto - sottoscritto dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario - attestante l'importo complessivo dei pagamenti per transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal d.lgs. n. 231/2002, nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'art. 33 del d.lgs. n. 33/2013 sopra richiamato: in caso di superamento degli anzidetti termini, la relazione deve indicare le misure organizzative adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti.

Su tale assetto normativo è poi intervenuta la L. 145 del 2018 che ha fissato un complesso sistema di premi e sanzioni per gli enti locali.

Per quanto attiene all'esercizio 2019 rilevano, anzitutto, le previsioni di cui allo art. 1, commi 1015, 1016 e 1017, della legge n. 145/2018 in virtù delle quali, nel corso del 2019, è consentito agli enti locali di variare il bilancio di previsione 2019-2021 per ridurre il Fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per l'esercizio 2019 nella

missione «Fondi e Accantonamenti» ad un valore pari all'80% dell'accantonamento quantificato nel pertinente allegato al bilancio. Occorre però che vengano osservate specifiche condizioni, cioè: dimostrazione dell'indice annuale di tempestività dei pagamenti, riferito all'anno 2018, rispettoso dei termini previsti dall'art. 4 del d.lgs. n. 231/2002, fatture ricevute e scadute nell'esercizio 2018 saldate per un importo complessivo superiore al 75% del totale ricevuto, nonché consistenza dello *stock* di debito commerciale residuo, rilevato alla fine del 2018, inferiore di almeno il 10% rispetto a quello del 2017, nullo o costituito esclusivamente da debiti oggetto di contenzioso o in contestazione.

Tale facoltà di abbattimento dell'accantonamento al FCDE, con conseguente ampliamento della capacità di spesa, può essere esercitata anche dagli enti che, pur non soddisfacendo i suddetti criteri, rispettino le seguenti condizioni: che l'indice di tempestività dei pagamenti, calcolato al 30 giugno 2019 e debitamente pubblicato, rispetti i termini di cui 18 all'art. 4 del d.lgs. 231/2002 e le fatture ricevute nel semestre gennaio-giugno 2019 risultino pagate per un importo di almeno il 75% del totale ricevuto e che lo *stock* di debito commerciale residuo al 30 giugno 2019 si sia ridotto del 5% rispetto a quello calcolato al 31.12.2018 oppure sia nullo o costituito solo da debiti oggetto di contenzioso o contestazione.

Detti benefici non si applicano agli enti che, con riferimento agli esercizi 2017 e 2018, non hanno pubblicato nel proprio sito internet, entro i termini di legge, gli indicatori concernenti i tempi di pagamento ed il debito commerciale residuo *ex* art. 33 d.lgs. n. 33/2013, e che, con riferimento ai mesi precedenti all'avvio del sistema SIOPE+ di cui all'art. 14, commi 8-*bis* e 8-*ter*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non hanno trasmesso alla Piattaforma elettronica dei crediti commerciali le comunicazioni relative al pagamento delle fatture.

Nella seguente tabella si riporta la situazione dei pagamenti di competenza del Comune nel biennio 2018-2019:

ESERCIZIO 2018									
ANDAMENTO E ATTENDIBILITA' DELLE PREVISIONI DELLE SPESE FINALI									
Titolo	previsione definitiva competenza	impegni	% attendibilità delle previsioni	pagamenti	% pagamenti	economie di bilancio/FPV	DI CUI:		% economia di bilancio - a FPV
	a	b	c = (b/a)	d	e = (d/b)	f = (b-a)			g = (f/a)
I	1.085.755,84	990.417,32	91,22	802.726,46	81,05	- 95.338,52	fpv	1.868,30	- 1,96
							economia competenza	93.470,22	- 98,04
II	5.149.968,23	499.831,27	9,71	210.295,13	42,07	- 4.650.136,96	FPV	1.031.153,96	- 22,17
							economia competenza	3.618.983,00	- 77,83

ESERCIZIO 2019									
ANDAMENTO E ATTENDIBILITA' DELLE PREVISIONI DELLE SPESE FINALI									
Titolo	previsione definitiva competenza	impegni	% attendibilità delle previsioni	pagamenti	% pagamenti	economie di bilancio/FPV	DI CUI:		% economia di bilancio - a FPV
	a	b	c = (b/a)	d	e = (d/b)	f = (b-a)			g = (f/a)
I	1.057.090,28	968.049,03	91,58	820.146,35	84,72	- 89.041,25	fpv		-
							economia competenza	89.041,25	- 100,00
II	5.175.847,56	481.578,04	9,30	189.991,46	39,45	- 4.694.269,52	FPV	1.161.678,36	- 24,75
							economia competenza	3.532.591,16	- 75,25

Come si nota, il pagamento delle spese correnti (titolo I) presenta una buona percentuale di smaltimento, essendo del 81% circa nel 2018 e del 85% circa nel 2019.

La seguente tabella mostra invece, per la spesa corrente, i pagamenti in conto residui:

Residui passivi correnti 2018											
	Residui conservati al 1/1	Pagamenti in c/Residui	Impegni c/residui	riaccertamento residui	% Pagato/residui conservati all'01/01	% minori residui /residui conservati al 1/1	Residui passivi esercizi precedenti da riportare	impegni c/competenza	pagamenti	residui della competenza	totale residui da riportare al 31/12
	a	b	c	d = (c-a)	e (b/a)	f (d/a)	g = (c-b)	h	i	l = (h-i)	m = (g+l)
TITOLO I	136.668,16	48.663,37	128.975,34	-7.692,82	35,61	-5,63	80.311,97	990.417,32	802.726,46	187.690,86	268.002,83
di cui											
Servizio RSU	37.439,91	0,00	37.439,91	0,00	0,00	0,000	37.439,91	144.925,30	93.178,06	51.747,24	89.187,15
Servizio Idrico/fognatura/depurazione	20.607,27	5.736,37	18.795,73	-1.811,54	27,84	-8,791	13.059,36	128.608,50	82.760,42	45.848,08	58.907,44

Residui passivi correnti 2019											
	Residui conservati al 1/1	Pagamenti in c/Residui	Impegni c/residui	riaccertamento residui	% Pagato/residui conservati all'01/01	% minori residui /residui conservati al 1/1	Residui passivi esercizi precedenti da riportare	impegni c/competenza	pagamenti	residui della competenza	totale residui da riportare al 31/12
	a	b	c	d = (c-a)	e (b/a)	f (d/a)	g = (c-b)	h	i	l = (h-i)	m = (g+l)
TITOLO I	268.002,83	205.614,62	247.049,10	-20.953,73	76,72	-7,82	41.434,48	968.049,03	820.146,35	147.902,68	189.337,16
di cui											
Servizio RSU	89.187,15	64.705,93	89.187,15	0,00	72,55	0,000	24.481,22	129.601,32	68.800,96	60.800,36	85.281,58
Servizio Idrico/fognatura/depurazione	58.907,44	41.892,97	48.928,02	-9.979,42	71,12	-16,941	7.035,05	151.154,55	129.716,13	21.438,42	28.473,47

Come si nota, i pagamenti in conto residui per l'esercizio 2018 non sono soddisfacenti; di fatti, i pagamenti sono stati pari al 35,61%. Nell'esercizio 2019 si

registra un miglioramento, laddove si registra una percentuale di pagamento del 76,72%. Se si analizza nel dettaglio, si osserva che, con particolare riferimento all'esercizio 2018, la maggiore criticità deriva dal servizio RSU, ove non risultano pagamenti in conto residui.

Naturalmente, le difficoltà nello smaltimento delle spese di funzionamento si riflettono sull'indicatore di tempestività dei pagamenti. Di fatti, le certificazioni trasmesse per gli esercizi 2018/2019, riportano come media totale dei giorni di pagamento rispettivamente 77,81 e 56,71 giorni. Pertanto, l'Ente non rispetta i tempi di pagamento. Alla luce dei dati sopra riportati, si evidenzia che l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, ai sensi dell'art. 9 del DPCM 22/09/2014, deve tendere ad un risultato negativo, in quanto lo stesso si misura in termini di ritardo medio di pagamento dalla data di scadenza, rispetto ai termini di legge, che, di norma, sono pari a trenta giorni, salvo diversa pattuizione tra le parti con cui il termine può arrivare a sessanta giorni. Come risulta dalla nota di risposta n. 4471/2021, l'Organo di revisione ha attestato che l'Ente ha adottato tutte le misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti.

Osservazioni conclusive sul punto. La Sezione, rilevate le difficoltà di pagamento del Comune – conseguenza delle correlate difficoltà di riscossione – evidenzia la necessità che l'Ente proceda ad efficientare lo smaltimento della spesa di pari passo con l'incremento delle riscossioni, alla luce delle misure adottate in ottemperanza alla delibera della Sezione n. 136/2019. Anche sotto tale profilo, la Sezione si riserva di condurre le verifiche del caso in occasione dell'esame dei bilanci futuri.

7. Situazione debitoria nei confronti della Regione Calabria

In merito alla situazione debitoria nei confronti della Regione Calabria, l'Ente ha comunicato i seguenti dati:

- **Debiti per conferimento di rifiuti solidi urbani**.

"Risulta, a seguito della deliberazione di giunta regionale n. 220 del 28/05/2019, relativa ai recuperi tariffari 2016/2017 calcolati per consentire la reale copertura dei costi sostenuti

dalla Regione Calabria negli stessi anni 2016 e 2017, un importo sopravvenuto per le predette annualità di € 15.945,50 che verrà distribuito, come specificato nella convenzione con la regione Calabria in tre rate annuali a decorrere dal 30/06/2022 per euro 5.315,16 e che troverà copertura nei bilanci di previsione del comune".

- Debito somministrazione di acqua per uso idropotabile periodo 1981- 2004.

"In riferimento ai debiti per forniture idropotabili relative agli anni 1981- 2004 questo ente ha approvato con la deliberazione GM n. 63 del 10/11/2015 un piano di estinzione del debito di euro 218.729,54, in 10 rate annuali costanti dal 2015 al 2024, con scadenza al 31/12 di ogni anno, dell'importo di euro 21.872,25. In relazione a tale piano di rimodulazione del debito non è stato effettuato alcun pagamento. Con nota del 23/01/2020, acquisita al protocollo dell'ente in data 27/01/2020, la Regione ha provveduto a notificare all'Ente decreto dirigenziale n. 16086 del 17/12/2019, ingiungendo il pagamento della somma di € 342.312,98 comprensiva della sanzione amministrativa e degli interessi legali. Tuttavia, occorre evidenziare che il Comune di Calanna in qualità di Comune il limitrofo a quello di Reggio Calabria, nel cui territorio ha sede l'impianto di trattamento pubblico di rifiuti, è beneficiario della royality-benefit da riconoscersi a titolo di ristoro ambientale, così come determinata dalle DD.GG.RR. n. 322/2014, 380/2015, 131/2016, 344/2017 e 534/2018. L'Ente è in attesa di determinazione da parte della Regione Calabria delle somme dalla stessa dovute in favore del Comune a titolo di Royalty-benefit per avviare il procedimento di compensazione. Per tale motivo nelle scritture contabili dell'ente il debito relativo al servizio in questione non risulta rappresentato. Non vi sono residui passivi, non vi è stato riconoscimento di debito fuori bilancio e non vi è stato alcun accantonamento al fondo rischi". Come già innanzi sottolineato, si precisa che il Comune dovrà prevedere fondi destinati a sterilizzare l'insorgenza di eventuali passività e dovrà fornire dati aggiornati sul punto, indicando anche se vi sia stata, da parte della Regione, la determinazione del credito derivante dalle royalties-benefit e se tali crediti siano stati inseriti in bilancio.

L'Ente ha poi attestato che non risultano in essere debiti per forniture idriche verso la SO.RI.CAL.

8. ORGANISMI PARTECIPATI.

Il Comune di Calanna ha attestato di aver proceduto ad effettuare la ricognizione delle partecipazioni con deliberazione C.C. n. 26/2019 per l'anno 2018 e n. 18/2020 per l'anno 2019.

L'Ente non ha tuttavia fornito gli elementi richiesti dalla Sezione (rapporti finanziari, economici e patrimoniali con le società partecipate, rapporti credito/debito, anche nei confronti di eventuali consorzi, informazioni su eventuali contenziosi scaturiti) e dovrà dunque provvedervi in sede di misure correttive.

Osservazioni sul punto. Allo scopo di consentire alla Sezione di effettuare le verifiche del caso, si invita il Comune a fornire ragguagli sullo stato delle proprie partecipate, chiarendo in particolare:

1) I rapporti finanziari, economici e patrimoniali con le società partecipate;
2) I rapporti di credito e debiti con i predetti organismi;
3) La sussistenza di eventuali contenziosi e le salvaguardie di bilancio (accantonamento a fondo rischi, presenza di residui passivi) per mitigare i rischi ad essi connessi.

9. GRADO DI ATTENDIBILITÀ DELLE PREVISIONI DELLE ENTRATE FINALI.

Al fine di verificare il grado di attendibilità delle previsioni di entrata, è stato chiesto all'Ente di trasmettere i dati concernenti le previsioni di competenza del biennio 2018-2019.

Com'è noto, infatti, significativi scostamenti fra gli stanziamenti di competenza e gli accertamenti, ma, soprattutto, scostamenti rilevanti fra gli accertamenti e le somme effettivamente incassate generano, inevitabilmente, una copiosa mole di residui attivi in grado di alterare le risultanze e l'attendibilità del bilancio.

In ossequio al principio di attendibilità del bilancio, un'informazione contabile è attendibile se è scevra da errori e distorsioni notevoli e se, su di essa, si può fare affidamento. A tal fine le previsioni di bilancio devono essere sostenute da accurate analisi degli andamenti storici o, in mancanza, da altri obiettivi parametri di

riferimento (art. 162 comma 5, TUEL)[3], nonché dalle legittime aspettative di acquisizione e utilizzo delle risorse.

Dunque, è opportuno che la previsione di competenza degli importi stanziati e il suo inserimento nel conto del bilancio avvenga con prudenza, considerando le possibili difficoltà di accertamento e soprattutto di riscossione, cui l'Ente può andare incontro.

Di seguito, si riporta una tabella contenente le previsioni delle entrate di competenza rapportate agli accertamenti e alle conseguenti riscossioni:

Entrate 2018	previsione definitiva competenza (a)	accertamenti c/comp (b)	% attendibilità delle previsioni (b/a)	incassi c/comp (c)	% riscossione c/comp. (c/b)
titolo I	348.200,00	303.949,27	87,3%	162.708,67	53,5%
titolo II	493.411,00	510.354,72	103,4%	501.769,62	98,3%
titolo III	280.927,00	301.430,52	107,3%	48.735,46	16,2%
titolo IV	4.511.752,00	1.041.550	23,1%	195.495,92	18,8%
titolo V					
titolo VI	150.000,00		0,0%		
titolo VII	1.046.151,98	939.833,07	89,8%	939.833,07	100,0%
titolo IX	6.305.650,83	2.189.641,07	34,7%	1.342.422,61	61,3%

Entrate 2019	previsione definitiva competenza (a)	accertamenti c/comp (b)	% attendibilità delle previsioni (b/a)	incassi c/comp (c)	% riscossione c/comp. (c/b)
titolo I	348.200,00	366.042,09	105,1%	192.954,97	52,7%
titolo II	493.411,00	481.102,45	97,5%	481.102,45	100,0%
titolo III	280.927,08	192.026,27	68,4%	55.816,74	29,1%
titolo IV	3.994.693,60	465.352,79	11,6%	281.536,08	60,5%
titolo V					
titolo VI	150.000,00	150.000,00	100,0%	11.530	7,7%
titolo VII	1.000.000,00	1.348.403,55	134,8%	1.163.832,62	86,3%
titolo IX	5.788.592,43	2.389.958,20	41,3%	1.872.018,68	78,3%

Dall'esame del prospetto che precede, emergono alcune criticità con riferimento alla attendibilità delle previsioni di parte capitale, che è del 23% nel 2018

[3] Art. 162, comma 5 TUEL: "Il bilancio di previsione è redatto nel rispetto dei princìpi di veridicità ed attendibilità, sostenuti da analisi riferite ad un adeguato arco di tempo o, in mancanza, da altri idonei parametri di riferimento".

e dell'11% nell'esercizio 2019. Anche le entrate dei servizi conto terzi presentano una scarsa percentuale di attendibilità (34% nel 2018 e 41% nel 2019).

Osservazioni conclusive sul punto: Alla luce delle osservazioni sopra riportate, si rileva uno scostamento significativo avuto riguardo alle entrate in conto capitale, per il quale si richiama il responsabile del servizio finanziario, nella predisposizione del previsionale, ad attenersi al principio della veridicità di bilancio (principio contabile n. 5, allegato 1 al d.lgs. n. 118/2011) secondo cui "*nella fase di previsione, si devono evitare le sottovalutazioni e le sopravalutazioni delle singole poste e le previsioni di competenza e di cassa devono essere formulate sulla base di rigorose analisi, tenendo conto anche dei residui presunti provenienti dalla gestione dell'anno corrente e degli esercizi precedenti*".

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Calabria,

ACCERTA

Le seguenti criticità, riferibili agli esercizi 2018 e 2019 e rilevanti ai sensi dell'art. 148 bis T.U.E.L. in quanto suscettibili di pregiudicare, soprattutto prospetticamente, gli equilibri di bilancio dell'Ente:

1) presenza di tensioni nella liquidità: negli esercizi 2018 e 2019, come per gli esercizi precedenti, il Comune ha fatto sistematico ricorso sia all'utilizzo per cassa di fondi vincolati, che non sembrano esser stati ricostituiti a fine esercizio, sia ad anticipazioni di tesoreria, anch'esse non rimborsate a fine esercizio per il 2017, 2018 e 2019;

2) irregolarità nella gestione delle anticipazioni di tesoreria, in presenza, per l'esercizio 2019, di incassi in conto competenza inferiori rispetto agli accertamenti, che danno luogo alla anomala formazione di un residuo attivo nel capitolo delle anticipazioni di cassa;

3) presenza di incongruenze con riferimento alla quantificazione dei fondi vincolati, a decorrere dall'esercizio 2015, anche successivamente ai chiarimenti forniti dal Comune nella nota n. 1155/2020; omessa quantificazione dello stock dei fondi vincolati non ricostituiti a fine esercizio per le annualità in esame; non corretta

rappresentazione dei fondi vincolati utilizzati nel sistema SIOPE con riferimento agli esercizi dal 2018 al 2020;

4) criticità nel sistema delle riscossioni avuto riguardo alle entrate proprie sia in conto residui che in conto competenza, sebbene in presenza di un lieve miglioramento rispetto all'esercizio 2017; sovrastima degli stanziamenti di competenza delle entrate in conto capitale;

5) sottostima degli accantonamenti per FCDE, FAL e contenzioso (non presente) per l'esercizio 2018, già rilevata con la delibera n. 136/2018; probabile sottostima del fondo rischi e contenzioso quantificato in € 50.000,00 sia per il 2018 (virtualmente) che per il 2019, in quanto non tiene conto del debito nei confronti della Regione Calabria per somministrazione di acqua idropotabile periodo 1984-2014, inizialmente quantificato in € 218.729,54;

6) bassa percentuale di smaltimento dei debiti di funzionamento con particolare riguardo ai residui; sforamento dei tempi di pagamento.

DISPONE

Il Comune di Calanna (RC) adotti, entro 60 giorni dalla comunicazione della presente deliberazione, le misure correttive di seguito indicate; è in particolare necessario che detto Ente:

- fornisca il dato definitivo dell'ammontare dei fondi vincolati, nonché dell'importo dei fondi utilizzati ai sensi dell'art.195 del TUEL e non ricostituiti al 31/12 degli esercizi dal 2015 al 2020; provveda alla corretta rappresentazione dei fondi vincolati sul sistema SIOPE;

- chiarisca l'anomalia registrata nell'esercizio 2019 con riferimento alla presenza, nel titolo VII delle entrate, di riscossioni in conto competenza inferiori ai relativi accertamenti; trasmetta la delibera di giunta che autorizza l'Ente al fare ricorso alle anticipazioni di tesoreria e all'utilizzo dei fondi vincolati per gli esercizi 2018 e 2019 (art.195 e 222 del TUEL).

- provveda alla tempestiva ricostituzione dei fondi vincolati utilizzati ai sensi dell'art.195 del TUEL; nonché al tempestivo rimborso delle anticipazioni di tesoreria non restituite a fine esercizio;

- persegua il cammino di rafforzamento del sistema delle riscossioni, intrapreso in ottemperanza alla delibera della Sezione n.136/2019;
- effettui, nel rendiconto 2020, un congruo accantonamento per fondo rischi e contenzioso, che tenga conto anche del debito nei confronti della Regione Calabria per somministrazione di acqua idropotabile periodo 1984-2014;
- adotti misure al fine del conseguimento della riduzione dei tempi di pagamento;

È altresì necessario che l'Ente:

- con riferimento al FCDE per l'esercizio 2019, fornisca chiarimenti in merito alle attestazioni dell'Organo di revisione nella propria relazione al rendiconto 2019 ;
- relazioni sullo stato di avanzamento delle procedure e dei relativi lavori concernenti le spese che compongono il FPV di parte capitale al 31.12.2019, atteso che si rilevano movimentazioni minime rispetto al FPV dell'esercizio 2018;
- fornisca i dati richiesti in merito alla Società Partecipate;
- fornisca ogni chiarimento richiesto nella presente pronuncia

ORDINA

che la presente deliberazione sia:

trasmessa via PEC a cura della Segreteria:

- al Presidente del Consiglio comunale di Calanna (RC) per l'inserimento nell'ordine del giorno della prima seduta utile;
- al Sindaco e all'Organo di Revisione del Comune Calanna (RC);

pubblicata, dall'Ente, secondo quanto previsto dall'art. 31 del D.Lgs. n. 33/2013, comunicando, a questa Sezione, tale adempimento nei 30 giorni successivi alla pubblicazione.

Così deciso in Catanzaro, nella Camera di consiglio, in data 11/02/2022.

Il Relatore	Il Presidente
Sabina Pinto	Rossella Scerbo
SABINA PINTO CORTE DEI CONTI 16.02.2022 13:35:12 GMT+01:00	ROSSELLA SCERBO CORTE DEI CONTI 16.02.2022 14:26:36 GMT+00:00

Depositata in segreteria

Il Direttore della segreteria

Elena RUSSO

ELENA RUSSO
CORTE DEI CONTI
17.02.2022
08:34:13
GMT+01:00